REG. DELIB. N. 76 DEL 18/4/2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Richiesta anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione – D.L. 8 Aprile 2013 n°35.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"		X
FERRARO MARIASTELLA	"		X

L'anno duemilatredici addì **DICIOTTO** del mese di **APRILE** nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 18/04/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Morello Maria Rita

Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 18/04/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Morello Maria Rita

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Richiesta anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione – D.L. 8 Aprile 2013 n. 35.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il D.L. dell'8 Aprile 2013 n. 35 inerente le disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle Pubbliche Amministrazioni, per il riequilibrio finanziario degli Enti Locali in materia di versamento dei tributi;

Visto l'articolo 1 comma 1 inerente i pagamenti di debiti di quote capitali certi liquidi ed esigibili alla data del 31dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle Province in favore dei Comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli Enti Locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di Euro;

Visto l'articolo 1 comma 2 inerente l'obbligo tramite il sistema web R G S di comunicare entro il termine del 30 Aprile 2013 , gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1;

Visto l'articolo 1 comma 13 il quale testualmente recita: Gli Enti che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 Dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità,in deroga agli articoli 42,203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. , secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 Aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;

Visto l'articolo 1 comma 17 il quale fa presente che per gli Enti Locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'articolo 6, del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa ,è pari al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;

Visto l'addendum alla convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1, comma 11 del D.L. n.35 del 08/04/2013, approvato in data 12/04/2013 nel quale vengono stabilite le modalità di richiesta della citata anticipazione alla CDP.

Considerato che per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili del nostro Ente di cui all'articolo 1, comma 13, del sopra richiamato D.L. 35/2013, per il pagamento di debiti verso terzi al 31.12.2012 è necessario richiedere alla CDP un importo complessivo di €.525.870,06 (euro cinquecentoventicinquemilaottocentosettanta/06);

Ritenuto, ai fini del perfezionamento dell'operazione da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione sulla base del contratto tipo allegato all'Addendum approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, di dichiarare quanto segue:

1. di aver preso visione dell'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
2. che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
3. che i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;
4. che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
5. che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013;
6. che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro la quale provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
7. l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente istanza nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il DL 267/2000;

Visto l'O.R.E.E.L.L ;

PROPONE

1. Di richiedere alla Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n.35 del 08/04/2013 un'anticipazione dell'importo complessivo di €.525.870,06 (euro cinquecentoventicinquemilaottocentosettanta/06); secondo lo schema allegato all'addendum

alla convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1, comma 11 del D.L. n.35 del 08/04/2013, approvato in data 12/04/2013 da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'elenco disponibile presso l'ufficio di ragioneria.

2. Dare atto che nei cinque esercizi finanziari successivi all'erogazione dell'anticipazione di liquidità lo stanziamento del fondo svalutazione crediti non sarà inferiore al 50 per cento dei residui attivi dei titoli I e III aventi un'anzianità superiore a cinque anni.

3. Dichiarare il presente atto di esecuzione immediata.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cirma Carmela

Il Responsabile dell'Area Ec. Fin.
D.ssa Maria Rita Morello

Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

TRA

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito **"CDP"**), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. Giovanni Gorno Tempini in forza dei poteri conferiti con delibere del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2010, del 16 giugno 2010 e del 13 ottobre 2010

E

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** (nel seguito **"MEF"**) in persona del Direttore generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Antimo Prosperi,

parti del presente Addendum (nel seguito le "Parti")

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di seguito, la **"Convenzione"**);
- che l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (di seguito, il **"D.L. 35/2013"**), ha *"istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"* (di seguito, la **"Sezione"**) *con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per*

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014".

Ai sensi del medesimo comma 10 *"E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013";*

- che l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: *" Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009* (di seguito, l'**"Addendum"**) *e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.";*
- che l'articolo 1, comma 12, del D.L. 35/2013 stabilisce che *"Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014";*
- che l'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l'altro, che *"Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (di seguito, il **"TUEL"**), *chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti* (di seguito, l'**"Anticipazione"**). *L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni";*

- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, il MEF trasferisce le disponibilità della Sezione sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25050, denominato "FONDO LIQUID. DEB. ENTI LOCALI" (di seguito, "**Conto Corrente**"), intestato al MEF medesimo;
- che il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, recante "*Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall'art. 1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell'anno 2013*";

ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2

(*Conferimento dell'incarico*)

1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, CDP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, provvede all'espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
 - I. gestire le risorse finanziarie della Sezione, operando sul Conto Corrente nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente;
 - II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli enti locali e compilate, pena irricevibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito, la "**Domanda di Anticipazione**");
 - III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli enti locali ed il rispetto dei termini di presentazione delle medesime di cui all'articolo 1, commi 13 e 10, del D.L. 35/2013 (30 aprile 2013 e, per le domande pervenute successivamente, 30 settembre 2013);
 - IV. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione rigettate;
 - V. determinare l'importo delle Anticipazioni spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle domande di anticipazione pervenute complete nei termini prescritti dal D.L. 35/2013, mediante ripartizione proporzionale delle somme annualmente disponibili nella Sezione e nei limiti delle stesse, ovvero secondo i diversi criteri eventualmente individuati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 (di seguito, il "**Criterio di Ripartizione**");

VI. concedere, nei termini previsti dall'articolo 1, commi 13 e 10, del D.L. 35/2013 (entro il 15 maggio 2013 ovvero entro il 31 ottobre 2013), le Anticipazioni, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione;

VII. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione sulla base dello schema allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, i "**Contratti di Anticipazione**");

VIII. erogare le Anticipazioni agli enti locali beneficiari in conformità ai Contratti di Anticipazione;

IX. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite RID o altro strumento, le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione;

X. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dal contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum;

XI. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione;

XII. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell'attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;

XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione.

2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.

3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione.

4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF può fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.

Articolo 3

(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione)

1. Le Anticipazioni possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione entro il 30 aprile 2013, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Gli enti locali che non abbiano presentato Domanda di Anticipazione entro il predetto termine, possono presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2013, Domanda di Anticipazione a valere sulla quota accantonata di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013 (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) e sulle eventuali disponibilità non assegnate in prima istanza. Ai fini del rispetto dei predetti termini farà fede la data di ricevimento, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione. Le Domande di Anticipazione potranno essere inviate esclusivamente mediante:
 - posta elettronica certificata, con documento informatico firmato digitalmente;
 - via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell'originale;
 - consegna a mano dell'originale.
2. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della Domanda di Anticipazione farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione, in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, la Domanda di Anticipazione dovrà essere consegnata durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione che risulteranno parzialmente compilate ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni saranno ritenute non accoglibili.
4. L'importo di ciascuna Anticipazione sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione e dovrà essere destinato, una volta erogato da CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai quali l'ente non possa far fronte per carenza di liquidità, secondo quanto dichiarato dall'ente locale nella Domanda di Anticipazione.
5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione, l' ente locale dovrà inviare (mediante telefax) alla CDP il modello di contratto tipo, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento dell' Anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione sarà perfezionato all'atto della restituzione da parte della CDP all' ente

locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP per accettazione. L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle Anticipazioni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalle date di erogazione delle Anticipazioni.
7. I pagamenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
8. L'Anticipazione potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione. L'ente locale dovrà rimborsare l'Anticipazione mediante il pagamento, a partire dall'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.
9. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni è determinato dal MEF ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013. L'interesse annuo nominale che si applicherà alle erogazioni delle anticipazioni dell'anno 2013 è pari al 3,302%. L'interesse annuo nominale che si applicherà alle erogazioni delle anticipazioni dell'anno 2014 sarà quello determinato e pubblicato sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014.

Articolo 4

(Recupero delle rate di ammortamento non corrisposte)

1. La CDP trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati degli enti locali che non hanno corrisposto le rate di ammortamento, con i relativi importi non restituiti, da recuperare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013.
2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati di cui al comma precedente, secondo l'ordine cronologico di ricezione dei dati medesimi.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Agenzia delle Entrate provvede a versare alla CDP, sul conto indicato dalla stessa, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando al MEF ed alla CDP i dati delle operazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare agli enti interessati le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione ai medesimi del gettito riscosso attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.
5. Le modalità di scambio dei dati tra MEF, CDP ed Agenzia delle Entrate, esclusivamente telematiche, nonché il contenuto dei dati medesimi di cui al presente articolo, saranno definiti con separate lettere d'intesa.

Articolo 5

(Tutela dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nelle Domande di Anticipazione e nei Contratti di Anticipazione saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti di cui all'Addendum, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità ai principi di correttezza, legittimità e pertinenza, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy).
2. Tali dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
3. I dati personali non potranno essere diffusi. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, che prevede, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. I diritti di cui al citato art. 7 del Codice Privacy possono essere esercitati con richiesta rivolta senza particolari formalità al responsabile del trattamento dei dati personali di CDP. In particolare, la richiesta potrà essere inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@cassaddpp.it.
4. Il MEF autorizza la CDP a trasmettere i dati alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti.

Articolo 6

(Commissioni per le attività espletate dalla CDP)

1. Il MEF riconosce alla CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del D.L. 35/2013, una commissione per i servizi resi nella misura complessiva massima di euro 500.000 per gli anni 2013 e 2014.
2. La CDP presenta al MEF, unitamente alle rendicontazioni relative agli anni 2013 e 2014, rese ai sensi del successivo articolo 7 del presente Addendum, specifica richiesta di pagamento della commissione, nella misura del 50% della commissione complessiva di cui al comma precedente per ciascun anno.

Articolo 7

(Rendicontazione e invio dei dati al MEF)

1. CDP trasmette al MEF la rendicontazione con cadenza periodica, almeno una volta l'anno.
2. Il MEF si pronuncia su detta rendicontazione entro due mesi dal ricevimento.
3. La rendicontazione consiste in una relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie della Sezione.
4. Con separata lettera d'intesa tra CDP e MEF possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati recati dalla relazione di cui al presente articolo. Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di alimentazione coerente con la base dati storica del MEF.
5. La CDP, con la stessa tempistica prevista al precedente comma 1, attesta e certifica l'ammontare di quanto riscosso per conto del MEF.
6. Tutti i dati trasmessi da CDP al MEF ai sensi del presente articolo sono da intendersi come certificati da CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
7. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente articolo non comportano costi aggiuntivi a carico del MEF.

Articolo 8

(Uffici di riferimento)

1. Nell' espletamento dell'attività inerente alla gestione delle Anticipazioni nonché per quant'altro è previsto dal presente Addendum, gli uffici di riferimento per ciascuna delle parti sono:

 - per la CDP: Area Enti Pubblici

 - per il MEF: Dipartimento del Tesoro Direzione VI

Articolo 9

(Efficacia e durata)

1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
2. Il presente Addendum ha durata sino al 31 dicembre 2014 e comunque non oltre l'estinzione definitiva di tutte le Anticipazioni, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare all'altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata del presente Addendum.

Articolo 10

(Adempimenti fiscali)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 il presente Addendum, le Domande di Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l'esecuzione del presente incarico sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.

Articolo 11

(Allegati)

1. Al presente Addendum sono allegati:
 - Allegato 1 – Domanda di Anticipazione;
 - Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione.

Roma, 12 APR. 2013

L'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti società per azioni

Giovanni Gorno Tempini

Il Direttore generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro – Ministero economia e finanze

Antimo Prosperi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: " Richiesta anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione – D.L. 8 Aprile 2013 n°35 " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esaminato l'addendum alla Convenzione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 65/2012 con il quale la D.ssa Morello Maria Rita è stato nominata responsabile della suddetta Area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii.;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. e ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Seg/D.G

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Slavatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

li, 08.05.13

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal **07 / 5/2013 al 22 /5/2013**
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **07 /5/2013** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: ne ha fatto richiesta ------ ------

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comme 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **07 /5/2013 al 22/5/2013** a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____

Seg./D.G.